

Sull'Irap palla al giudice dove l'ente ha sede legale

Per il contenzioso Irap verso l'Ausl grande contribuente il giudice competente è quello presso la sede legale dell'ente. Inoltre, non è consentita la deducibilità del costo Inail da parte dell'azienda sanitaria in quanto sono già esclusi dalla base imponibile. E quanto emerso dalla sentenza della Cgt di primo grado di Reggio Emilia n. 190/2022 depositata il 19/10/2022.

Il caso riguarda il ricorso di un'azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia (Ausl) avverso l'avviso accertamento ai fini Irap emesso dalla direzione regionale dell'Emilia Romagna-grandi contribuenti dell'Agenzia delle entrate. In particolare, la materia del contendere verte sulla deducibilità del costo Inail dalla base imponibile. Infatti per il fisco la ricorrente, in sede di determinazione, mediante "il c.d. metodo retributivo", del valore della produzione netta, "ha, indebitamente, dedotto i premi versati per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni (Inail), i quali risultano già esclusi dal computo delle retribuzioni dichiarate, determinando, pertanto, una duplice ed illegittima deduzione del medesimo costo".

Per l'Ausl di Reggio Emilia la competenza del contenzioso spetta alla corte di giustizia tributaria di Reggio Emilia. Inoltre, questa deduceva che, nella giurisprudenza della corte di Cassazione, il costo Inail fosse deducibile nella determinazione della base imponibile degli enti che la determinano sulla base del cd metodo retributivo. Secondo, invece, la direzione regionale la competenza territoriale spettava al giudice di Bologna, in quanto l'atto è stato emesso dalla Direzione avente sede a Bologna.

Tuttavia, nei confronti dell'Ausl non può essere applicato l'art. 27, comma 13 del dl 185/08 posto che la stessa, stante la sua natura di amministrazione pubblica, non può essere ricompresa tra i richiamati "contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi", non svolgendo né attività d'impresa né di lavoro autonomo questa non può conseguire né ricavi, né compensi, né può realizzare un volume d'affari. Dunque, nel caso in esame il potere di emettere un atto del genere era ed è in capo alla, competente, Direzione provinciale di Reggio Emilia. Di conseguenza, la direzione intimata ha emesso un atto senza averne il potere.

La Cgt, così ha dichiarato la propria competenza territoriale, ex art. 4 del rito. Inoltre, riguardo la deducibilità del costo Inail, il giudice nel merito ha respinto il ricorso posto che una lettura logica della trama normativa non consente una doppia deduzione dello stesso elemento.

Giulia Provino

© Riproduzione riservata

